



Collegio di Garanzia dello Sport
in funzione Arbitrale

Prot. n. 01264/2021

IL COLLEGIO ARBITRALE

Nel procedimento di arbitrato, iscritto al R.G. Arbitrati n. 20/2021, avviato, in data 29 luglio 2021, da parte dell'Agente Sportivo Giovanni Tateo contro il calciatore Alessio Curcio, in virtù del contratto di mandato, sottoscritto in data 26 settembre 2020 e avente validità sino al 26 settembre 2022, volto alla cura, da parte dell'istante Agente Sportivo, degli interessi del calciatore, con particolare riguardo all'opera di intermediazione nelle trattative dirette alla stipula del contratto di prestazione sportiva con una società di calcio professionistica, prestando consulenza ed assistendolo nell'attività diretta alla definizione, durata, compenso ed ogni altra pattuizione del contratto e curando, altresì, le trattative per eventuali rinnovi contrattuali, accordi di risoluzione, scritture integrative del contratto di lavoro e accordi di incentivi all'esodo.

Definitivamente pronunciando all'unanimità

PQM

Rigetta le eccezioni in rito sollevate dalle parti.

Nel merito, accoglie parzialmente l'istanza arbitrale di cui in epigrafe e, per l'effetto, condanna l'intimato sig. Alessio Curcio al pagamento della minor somma di € 2.570,50, oltre accessori di legge, se dovuti.

Compensa tra le parti le spese legali e di giudizio.

Dispone definitivamente, a carico di entrambe le parti, il versamento, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del Regolamento, a titolo di onorari e spese di funzionamento del Collegio arbitrale, dell'importo di € 3.000,00, nella misura del 50% a carico della parte istante e del 50% a carico della parte intimata, fermo il vincolo di solidarietà tra le parti, così ripartiti: al Presidente € 1.200,00, oltre IVA e CPA, se dovuti, a ciascun Arbitro € 900,00, oltre IVA e CPA, se dovuti.

Dispone, a carico di entrambe le parti, fatto salvo il vincolo di solidarietà fra le stesse, il pagamento, in favore del CONI, delle spese generali di cui al punto 2.b.2.2, lett.b), della Tabella, pari ad € 300,00.

Dispone la comunicazione del presente dispositivo alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso nella sede arbitrale di Roma, in data 8 ottobre 2021.

GLI ARBITRI

F.to Aurelio Vessichelli

F.to Tommaso Edoardo Frosini

F.to Angelo Maietta

Depositato in Roma, in data 11 ottobre 2021.

LA SEGRETERIA DEL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT